



COM UNE DI ALMES E

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con d eliberazione del Consiglio Comunale
n. 24 del 27 aprile 2015

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Termini e definizioni

Art. 3 - Concessioni e autorizzazioni

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I – SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

Art. 4 - Norme generali

Art. 5 - Obblighi dei gestori di pubblici esercizi ed

analoghi Art. 6 - Prevenzione di danneggiamenti

Art. 7 - Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi ed uso di mezzi recanti

molestia Art. 8 - Pericolo di incendi, esalazioni moleste

Art. 9 - Accensioni pericolose - Lancio di oggetti accesi

Art. 10 - Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

Art. 11 - Pulizia e sicurezza dei luoghi di carico, scarico e trasporto delle
merci

Art. 12 - Rifiuti

Art. 13 - Sicurezza ed igiene degli edifici pubblici o privati – Edilizia
residenziale pubblica

Art. 14 - Oggetti sospesi

Art. 15 - Occupazioni per manifestazioni

Art. 16 - Occupazioni per traslochi

Art. 17 - Occupazioni del soprassuolo

Art. 18 - Occupazioni per comizi e raccolta firme

Art. 19 - Conduzione e custodia di cani e altri animali

Art. 20 - Frequentazione di spazi pericolosi per l'individuale ed altrui incolumità

CAPO II – CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITÀ, IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 21 - Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi e Accertamenti Sanitari Obbligatoriosi

Art. 22 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

Art. 23 - Stillicidio, stenditura e polveri

Art. 24 - Uso del suolo pubblico

Art. 25 - Igiene e decoro nell'esercizio dell'attività

lavorativa Art. 26 - Giochi in luogo pubblico

Art. 27 - Recinzione e manutenzione terreni

Art. 28 - Collocazione sedie, tavolini, tende ed altre strutture mobili od
immobili

Art. 29 - Occupazioni con dehors

Art. 30 - Occupazioni con elementi di arredo Art.

31 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

- Art. 32 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- Art. 33 - Decoro dei fabbricati
- Art. 34 - Tetti, cornicioni e canali di gronda negli edifici
- Art. 35 - Giardini, parchi, aree verdi e fontane
- Art. 36 - Disposizioni sul verde privato
- Art. 37 - Luminarie e addobbi

CAPO III - PUBBLICA QUIETE

- Art. 38 - Norme generali
- Art. 39 - Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo
- Art. 40 - Rumori nelle abitazioni
- Art. 41 - Lavoro notturno
- Art. 42 - Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali
- Art. 43 - Venditori e mestieri ambulanti
- Art. 44 - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

- Art. 45 - Commercio in forma itinerante
- Art. 46 - Mestieri girovaghi
- Art. 47 - Negozi ed articoli per soli adulti
- Art. 48 - Vendita delle merci esposte
- Art. 49 - Esposizione merci su suolo pubblico
- Art. 50 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali
- Art. 51 - Bagni e toelettes
- Art. 52 - Uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune
- Art. 53 - Mestieri ambulanti e artisti di strada
- Art. 54 - Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti
- Art. 55 - Volantinaggio, distribuzione oggetti, raccolta fondi ed altre forme di pubblicità

TITOLO III - SULLE ACQUE INTERNE

- Art. 56 - Balneazione
- Art. 57 - Inquinamento delle acque
- Art. 58 - Scarico di materie in corsi d'acqua, fognature, fontane pubbliche
- Art. 59 - Fontane e vasche

TITOLO IV - INQUINAMENTO ATMOSFERICO

- Art. 60 - Tutela dell'inquinamento atmosferico
- Art. 61 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

TITOLO V - NORME PARTICOLARI PER L'AMMISTRAZIONE DEGLI STABILI

- Art. 62 - Amministrazione degli stabili

TITOLO VI - SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI Art. 63 - Sistema sanzionatorio

Art. 64 - Sanzioni pecuniarie

Art. 65 - Sequestro e confisca

Art. 66 - Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate

Art. 67 - Segnalazioni o reclami

CAPO II - PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 68 - Sanzione accessoria del ripristino dei luoghi e/o rimozione delle opere d'immediata attuabilità

Art. 69 - Sanzione accessoria del ripristino dei luoghi e/o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

TITOLO VII - DEPOSITO DEGLI OGGETTI SMARRITI E RINVENUTI

Art. 70 - Custodia e destinazione

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 71 - Entrata in vigore

Art. 72 - Abrogazioni

Art. 73 - Rinvio a normativa specifica

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

- 1) Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la pace sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la tutela della privata proprietà, la qualità della vita dei cittadini singoli od associati con particolare riguardo ai soggetti deboli, quali anziani, bambini, disabili o comunque svantaggiati.
- 2) Esso è l'espressione delle funzioni di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs. 31/03/1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15/3/1997, n. 59) nonché dalla Legge Regione Piemonte 16 dicembre 1991, n. 57 (Norme in materia di polizia locale).
- 3) Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme delle misure volte a garantire ad ogni soggetto presente nel territorio comunale, l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose, nello svolgimento delle attività in materie ove il Comune esercita le competenze attribuitegli dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c.2 del D.Lgs. 31/03/1998, n.112.
- 4) Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità;
 - b) tutela del pubblico e privato patrimonio;
 - c) convivenza civile, vivibilità del territorio, igiene e pubblico decoro;
 - d) pubblica quiete e tranquillità delle persone;
 - e) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative.
- 5) Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai Funzionari comunali e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale, nonché dai Funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
- 6) Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

Art. 2

Termini e definizioni

- 1) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.
- 2) Quando nel presente testo ricorre il termine "suolo, area o spazio pubblico", per tale deve intendersi sia il suolo di dominio pubblico in senso stretto, che il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico o comunque di fatto aperto al pubblico.
- 3) Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del Regolamento, si definisce:

- a) sicurezza urbana e pubblica incolumità: l'insieme delle misure adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni di pericolo anche potenziale, quale danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale;
- b) tutela del pubblico e privato patrimonio: la salvaguardia di cose mobili ed immobili di proprietà o di mero uso pubblico e dei privati, singoli e associati;
- c) convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro: tutti i comportamenti e le circostanze che garantiscono l'armonica convivenza dei cittadini, nel reciproco rispetto, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che conformino l'aspetto urbano ai criteri di decoro comunemente condivisi;
- d) pubblica quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, singoli od associati, sia nel normale svolgimento delle loro occupazioni che nel riposo;
- e) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia.

Art. 3

Concessioni e autorizzazioni

- 1) Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata all'Amministrazione Comunale.
- 2) Gli uffici competenti determinano, in via generale e per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e da quale documentazione debba corredarla. In assenza di specifica previsione, l'istanza deve essere presentata non oltre dieci giorni dall'inizio dell'evento. In mancanza di rispetto del termine minimo, non sarà garantita l'emissione del provvedimento derivante.
- 3) Le concessioni o le autorizzazioni saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
 - a) personalmente al titolare;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni eventualmente causati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi;
 - d) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento qualora siano utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale;
 - e) con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi.
- 4) Vigono i principi del silenzio-assenso e delle denunce di inizio attività regolati dalla legislazione speciale in materia.
- 5) L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

- 6) Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o dell'autorizzazione.
- 7) Ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, oltre che ripristinare immediatamente lo stato originario esistente prima dell'inizio dell'attività.
- 8) L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I – SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ'

Art. 4

Norme generali

- 1) Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.
- 2) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare, con il proprio comportamento, pericolo per l'incolumità alle persone, alle loro attività o alla loro libera e pacifica circolazione, nonché renderle vittime di molestie, disturbo o turbativa. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 3) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali nonché in specifiche Ordinanze locali, onde prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica, è fatto divieto a chiunque si trovi in stato di ubriachezza, di frequentare spazi pubblici, luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 4) Salvo quanto disposto dal Codice della Strada, è fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti; a tal fine gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, imporranno specifiche prescrizioni in merito. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art. 5

Obblighi dei gestori di pubblici esercizi ed analoghi

- 1) I gestori dei locali destinati ad attività lavorative quali esercizi pubblici o commerciali, artigianali, industriali, circoli privati, attività di servizio al pubblico ovvero di altro luogo di ritrovo ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare comportamenti che causino disturbi, disagi o pericoli, anche intervenendo sul nesso causale fra l'attività interna ed i disagi all'esterno, in ipotesi tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale e facendo opera di persuasione attraverso proprio personale all'uopo incaricato. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 2) È vietato somministrare e/o vendere e/o cedere, anche a titolo gratuito, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni 16. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 3) Ai fini di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 21:30 sino alla chiusura), è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi artigianali. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 4) Le disposizioni del presente articolo si estendono ai sistemi di somministrazione e/o vendita mediante distributori automatici.
- 5) La Civica Amministrazione, ove siano accertate reiterate violazioni, può ridurre l'orario di apertura/chiusura dei singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni, previa inottemperata diffida, può emettere i provvedimenti di sospensione o revoca del titolo autorizzatorio sino alla chiusura dei locali.

Art. 6

Prevenzione di danneggiamenti

- 1) Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi Statali e Regionali, ogni frequentatore di spazi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare il suolo, non abbandonare ivi bottiglie o altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazione, cocci e analoghi oggetti, non diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi pubblici, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 2) È vietato salire sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall'Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 3) È vietato altresì collocare, appoggiare, legare i velocipedi su pali a sostegno dei cartelli stradali, barriere di protezione di monumenti ed altri elementi di arredo urbano nonché collocarli sui marciapiedi e comunque in modo che rechino intralcio

o pericolo alla circolazione pedonale e carrabile. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

- 4) È vietato rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, attrezzi per giochi, fontane, segnaletica stradale, dissuasori di traffico e sosta, e altri elementi d'arredo urbano di pubblica utilità. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 5) È vietato utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato i 12 anni, salvo diversa destinazione del gioco. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 6) È vietato compiere presso fontane pubbliche o comunque su suolo pubblico operazioni di lavaggio, scaricare da autocaravan residui organici ed acque sul suolo, nei recettori delle fogne bianche e comunque fuori dai recettori destinati all'uso. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 7) È vietato compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie (fotografie, disegni, figure, pubblicazioni, ecc.) al pubblico decoro, alla moralità ed al buon costume, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio alle persone. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art.7

Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi ed uso di mezzi recanti molestia

- 1) È fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti, sostanze spray o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo e/o bagnando e/o imbrattando persone, animali, cose nonché le aree pubbliche. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 2) È vietato utilizzare in luogo pubblico mezzi recanti comunque molestia a persone od animali. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art. 8

Pericolo di incendi, esalazioni moleste

- 1) È fatto divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di provocare incendi o qualunque esalazione molesta verso luoghi pubblici o privati. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 2) La bruciatura di residui vegetali in aree pubbliche o private è vietata durante tutto l'arco dell'anno solare. I residui vegetali dovranno essere conferiti presso l'Ecocentro comunale rispettando orari e quantitativi ammessi. La violazione al

presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

- 3) Nell'eventuale ipotesi di rilascio, da parte dell'Autorità Comunale, di autorizzazioni in deroga, esclusi i periodi ove sia dichiarato lo stato di grave pericolosità, la bruciatura, potrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) in assoluta assenza di vento;
 - b) per un quantitativo non superiore a tre metri steri per ettaro (art. 185, comma 1, lettera f, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
 - c) i residui vegetali dovranno risultare prodotti esclusivamente sul posto;
 - d) su di un terreno opportunamente pulito, avendo cura di bagnare opportunamente la zona circostante al sito di accensione del fuoco;
 - e) i residui vegetali dovranno essere bruciati una volta secchi, al fine di produrre la minore quantità di fumo possibile;
 - f) è fatto divieto assoluto di bruciare qualsiasi materiale, anche in minima quantità, che non sia di origine vegetale;
 - g) la bruciatura dovrà avvenire ad una distanza minima di 15 metri da edifici pubblici o privati;
 - h) il fuoco dovrà essere immediatamente spento a semplice richiesta degli Agenti della forza pubblica, qualora questi avvedano il seppur paventato verificarsi di danni o molestie a persone e/o animali e/o cose;
 - i) l'accensione e l'ardere del fuoco dovrà essere oggetto di costante sorveglianza da parte di persona maggiorenne.

La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

- 4) È vietato compiere atti o detenere materiali che possano costituire pericolo di incendio sia per le aree pubbliche che per gli edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi nonché fattispecie connesse a manifestazioni promosse dalla Civica Amministrazione ed autorizzate dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 5) Fermi restando i divieti di cui al vigente C.d.S., onde contenere fonti inquinamento atmosferico, prevenendo concreto danno alla salute collettiva, è vietato tenere accesi, nelle aree pubbliche e private, i motori dei veicoli quando gli stessi siano fermi per motivi diversi dalla momentanea interruzione o rallentamento della circolazione; per l'effetto, al conducente è fatto obbligo di spegnere il motore, anche laddove si allontanano temporaneamente dal veicolo ovvero stazioni fuori dall'abitacolo. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art. 9

Accensioni pericolose - Lancio di oggetti accesi

- 1) È fatto divieto a chiunque di dar corso ad accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, lanciare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati o non adibiti allo scopo o non autorizzati. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.

- 2) Restano comunque salvi i fuochi e le accensioni correlate a manifestazioni promosse dalla Civica Amministrazione ed autorizzate dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 10

Precauzioni per talune attività a contatto con i luoghi pubblici

- 1) È fatto obbligo, previo ottenimento di titolo autorizzativo ove previsto, a chiunque proceda a verniciare porte, finestre, cancellate o ad imbiancare facciate o muri di recinzione a contatto con aree pubbliche od adiacenti a terze proprietà, di apporre ripari e segnalazioni, onde evitare danni ai passanti ed alle pubbliche e private proprietà. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
- 2) È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbatura senza l'uso d'impianti di captazione idonei o comunque senza avvalersi di protezioni tali da evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
- 3) Nei cantieri, le operazioni correlate all'attività edile dovranno essere condotte solo mediante utilizzo di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di gas, polveri, vernici e quant'altro connesso nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 4) Gli offendicola ed ogni manufatto od attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non causare pericolo per l'incolumità della collettività. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 5) È vietato eseguire sulle soglie delle abitazioni, nei fondi o sui davanzali delle finestre o su terrazzi o balconi, lavori o altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia e mettano in pericolo la pubblica incolumità. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art. 11

Nettezza e sicurezza dei luoghi di carico, scarico e trasporto delle merci

- 1) Chiunque effettui operazioni di carico, scarico o trasporto di merci od altro qualsiasi materiale, deve provvedere immediatamente alla rimozione di eventuali ingombri ed al ripristino della nettezza del suolo ove le operazioni ne abbiano prodotto lordura. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

- 2) I conducenti dei veicoli che svolgono tali operazioni debbono comunque adottare idonee misure volte ad evitare il seppur minimo spargimento su suolo pubblico di polvere, sabbia o qualsivoglia altro materiale solido o liquido. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 3) Fatte salve le disposizioni previste da leggi Statali e Regionali, è vietato trasportare, caricare e scaricare, sia a mezzo di veicolo sia a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe rappresentare potenziale pericolo per l'incolumità collettività. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 4) Restano in ogni caso applicabili le sanzioni nella specie previste dal vigente C.d.S.

Art. 12

Rifiuti

- 1) A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 2) Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 3) In considerazione dell'elevata valenza sociale, economica ed ecologica, i rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata:
 - vetro, lattine e scatolette;
 - carta, cartone, giornali, libri e riviste;
 - pile esauste;
 - farmaci scaduti;
 - imballaggi e contenitori di plastica;devono essere conferiti nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 4) I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori) e di mobili, da imballaggi di volume rilevante o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani che indicherà giorno, ora e luogo di deposito. Essi possono altresì essere conferiti nell'apposito centro di raccolta differenziata ubicato sul territorio Comunale. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione

amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.

- 5) È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali od industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 6) È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 7) È vietato rimuovere, manomettere, rovistare, rompere e insudiciare i contenitori dei rifiuti. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 8) È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, rifiuti accesi. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 9) È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio (erba, rami, foglie, ecc.), i quali dovranno essere conferiti nell'apposito centro di raccolta verde ubicata sul territorio Comunale. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 10) A garanzia dell'igiene e per una corretta gestione dell'area mercatale i rifiuti derivanti dall'esercizio delle attività di vendita durante i giorni di mercato o fiera andranno differenziati secondo le modalità di cui ai commi precedenti. Ciascun Operatore commerciale, al termine delle operazioni di mercato, dovrà provvedere a separare ed accatastare i rifiuti all'interno del proprio posteggio in concessione. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00

Art. 13

Sicurezza ed igiene degli edifici pubblici o privati - Edilizia residenziale pubblica

- 1) Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio e del vigente C.d.S., è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, inconvenienti igienici, cadute ed allagamenti. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 2) Gli edifici privati e relative pertinenze devono essere mantenuti in sicurezza, in relazione sia al peso degli arredi e dei depositi che alla tipologia degli oggetti detenuti, onde garantire igiene, stabilità e prevenzione da incendi. La violazione al

presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

- 3) È fatto obbligo ai proprietari, ai gestori, ai conduttori ovvero, a chi abbia comunque la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di eliminare neve o ghiaccio dai tetti, da terrazze, balconi e davanzali, qualora ciò possa essere causa di pericolo, e di rimuovere neve o ghiaccio dal marciapiede o nel tratto prospiciente gli ingressi del domicilio privato o dei locali in uso per attività lavorative. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
- 4) Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa ed accumulata sul suolo pubblico. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
- 5) Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi od in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione alla Polizia Municipale. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
- 6) I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
- 7) È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
- 8) Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
- 9) I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
- 10) È vietato dimorare in locali adibiti esclusivamente ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari; dall'accertamento di tale violazione potrà conseguire il sequestro dei macchinari e delle attrezzature; con specifica ordinanza contingibile e urgente, il Sindaco potrà ordinare lo sgombero dei locali o parte di essi; analogamente, a seguito di verifica da parte del personale dell'ASL competente, si procederà per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, oppure abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 11) In caso di mancato utilizzo, gli edifici e loro pertinenze dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo gli ordinari principi di stabilità e decoro. A tale

scopo, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti idonei ad evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo in modo efficace tutte le zone di accesso. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.

- 12) I proprietari, amministratori, conduttori d'immobili pubblici e privati nonché i titolari di diritti equipollenti, in via solidale e/o alternativa, dovranno adottare ogni misura idonea ad evitare l'introduzione e/o stazionamento di volatili nell'edificio e loro pertinenze, provvedendo senza ritardo a ripulirne le parti insudiciate da escrementi od altro connesso alla loro presenza; l'obbligo incombe al singolo proprietario, ove la porzione immobiliare interessata e sue pertinenze sia di proprietà esclusiva. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 13) Parimenti, ai proprietari, amministratori, conduttori d'immobili pubblici e privati nonché ai titolari di diritti equipollenti, in via solidale e/o alternativa, è fatto obbligo di adottare ogni misura idonea a prevenire e/od eliminare la proliferazione dei ratti, blatte ecc. provvedendo in particolare alla costante pulizia di cavedi, intercapedini, giardini ed analoghe pertinenze. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 14) È fatto obbligo all'amministratore di esporre, all'ingresso di ogni condominio in modo chiaro e ben visibile all'esterno, un cartello plastificato recante tutti i recapiti telefonici nonché le indicazioni della sede dell'ufficio dell'amministratore stesso, completo di tutti i numeri di soccorso pubblico e, in presenza di ascensore od impianto di riscaldamento, tutti i recapiti del manutentore, aggiornandone i dati in caso di variazioni dei soggetti; il cartello deve altresì riportare in calce la data di compilazione e la firma o il timbro dell'Amministratore. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
- 15) La Polizia Municipale eseguirà i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, onde accertare l'ottemperanza alle sopra estese disposizioni e per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, allontanando eventuali abusivi ed eseguendo i provvedimenti di decadenza o sgombero di concerto con il competente servizio comunale.

Art. 14

Oggetti sospesi

1. Infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private devono essere collocati all'interno della pertinenza (balcone, terrazzo o davanzale) e comunque in modo idoneo, adottando misure tali da garantire la sicurezza delle cose mobili od immobili sottostanti nonché di persone e/o animali sottostanti od ivi in transito. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art. 15

Occupazioni per manifestazioni

- 1) Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione di aree o spazi pubblici, privati o di uso pubblico è tenuto a presentare al Comune richiesta di autorizzazione.
- 2) Tale autorizzazione è vincolata alla verifica della sicurezza delle strutture e degli impianti che saranno verificati con le seguenti modalità:
 - a) Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, con la richiesta di una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale/impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'interno;
 - b) Per i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti, con capienza complessiva compresa tra 200 e 1300 persone, e per gli altri locali o impianti con capienza inferiore a 5000 spettatori, a seguito del parere favorevole della commissione comunale di vigilanza;
 - c) Per i locali cinematografici o teatrali, gli spettacoli viaggianti, con capienza complessiva superiore a 1300 persone, e per gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori, a seguito parere favorevole della commissione provinciale di vigilanza;
- 3) In presenza di una pluralità di richieste, riferite allo stesso periodo e luogo, l'Amministrazione Comunale valuterà l'assegnazione in base all'ordine cronologico di presentazione ed al contenuto di interesse pubblico delle domande.
- 4) L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno venti giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
- 5) Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata il rappresentante dei promotori deve essere presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 6) In occasione di manifestazioni, in zone non servite da servizi pubblici, il concessionario del suolo dovrà attrezzare l'area con idonei servizi igienici mobili di uso gratuito, lo stesso in occasione di manifestazioni di lunga durata o di prevedibile forte afflusso. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 7) L'autorizzazione per l'occupazione, ad eccezione delle manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune di Almese, è subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente provocati; l'ammontare dell'importo è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è prevista; il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestatati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
- 8) L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata dal Regolamento per l'applicazione e la disciplina relativa alla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

Art. 16

Occupazioni per traslochi

- 1) Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, oppure abbia la necessità di chiudere completamente una strada pubblica o privata di uso pubblico, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo almeno 7 (sette) giorni prima del giorno per cui è richiesta l'occupazione, all'Ufficio di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo, delle dimensioni e del periodo di occupazione. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 2) Accertato che nulla osti l'occupazione l'Ufficio Comunale Competente predisporre e consegna il provvedimento autorizzatorio.
- 3) L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata a cura del richiedente almeno 48 ore prima dell'occupazione.

Art. 17

Occupazioni del soprassuolo

- 1) Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00 ed il ripristino dello stato dei luoghi.
- 2) Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni.
- 3) Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento Edilizio. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art. 18

Occupazioni per comizi e raccolta di firme

- 1) L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 16, comma 3. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno sette giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 2) In caso di pubblicità elettorale effettuata in maniera fonica si devono applicare le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24.04.1975, n. 130, e dell'articolo 49, comma 4 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, ed inoltre è subordinata alla preventiva

autorizzazione del Comune. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art. 19

Conduzione e custodia di cani e altri animali

- 1) In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare danno o sofferenza. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 2) È vietato abbandonare animali domestici. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 3) È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 4) In base alla normativa regionale vigente (L.R. n° 18/2004 e s.m.i.) è fatto obbligo ai proprietari o detentori di cani di regolarizzare e registrare gli stessi mediante il sistema di identificazione elettronico integrato miniaturizzato a norma ISO, denominato "microchip", con le modalità previste dalla stessa normativa regionale avanti citata. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 5) È fatto obbligo ai proprietari o detentori di cani la segnalazione della cessione definitiva da morte dell'animale ovvero del cambio di residenza entro 15 giorni dall'evento al Servizio Veterinario della A.S.L. di registrazione. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
- 6) È fatto obbligo ai proprietari o detentori di cani, entro tre giorni dallo smarrimento dell'animale, di farne regolare denuncia alla Polizia Municipale. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
- 7) È vietato alimentare cani non propri custoditi nelle proprietà private. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
- 8) È vietato lasciare incustoditi i cani e liberi di circolare per la pubblica via, nonché di abbandonarli. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 9) La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere dell'animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

- 10) Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli uffici pubblici ed i giardini pubblici, ad eccezione dei luoghi ove la Civica Amministrazione ne abbia fatto specifico divieto, da evidenziarsi mediante apposita segnaletica.
- 11) È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia richiesto dall'indole mordace del cane, anche l'apposita museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 12) Dall'obbligo del guinzaglio e della museruola sono esentati i cani da caccia sulle vie di campagna, ed i cani dei pastori, al momento dell'accompagnamento di mandrie e greggi.
- 13) In ogni caso i cani devono essere oggetto di costante ed idonea custodia, sì da non aggredire, destare spavento, procurare disturbo, recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo luoghi pubblici o privati. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
- 14) Qualunque deiezione degli animali stessi deve essere immediatamente rimossa a cura del proprietario/detentore, che dovrà essere munito di idoneo raccoglitore da esibire su richiesta della Polizia Municipale, e riposto nei contenitori di rifiuti solidi urbani; l'obbligo sussiste altresì nelle zone destinate ai cani, siano o meno cintate, ove istituite dalla Civica Amministrazione. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 15) Gli obblighi di cui ai commi 8 e 10 non sussistono nei confronti delle persone diversamente abili sostenute da cani addestrati.
- 16) È fatto divieto detenere animali in modo da provocare lordura, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene ed al decoro di luoghi pubblici e private dimore. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 17) Negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali aperti al pubblico l'accesso di coloro che, a qualsiasi titolo, conducono gli animali, è libero fatto salvo l'utilizzo del guinzaglio e della museruola in relazione alle caratteristiche dell'animale. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 18) Il titolare dell'esercizio può presentare all'ufficio commercio motivata istanza di autorizzazione a limitare l'accesso degli animali, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico-sanitaria sussistenti nel caso di specie. In caso di accoglimento dell'istanza l'esercente dovrà apporre specifico e ben visibile avviso all'accesso.
- 19) È fatto comunque divieto agli esercizi commerciali di esporre animali in vetrina. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 20) Fermo il divieto di accesso di animali nei luoghi sensibili (asili, scuole e aree destinate ai giochi), è invece consentito l'accesso nelle case di riposo in caso di ricovero del proprietario o detentore.
- 21) È consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio comunale, dando atto che il proprietario, o detentore a

- qualsiasi titolo dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura, utilizzando la museruola ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 22) È vietato collocare animali sui veicoli con i piedi legati o in posizione tale da farli soffrire. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
 - 23) È vietata ogni forma di mutilazione per motivi estetici. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
 - 24) È vietato utilizzare nella pratica di accattonaggio animali o cuccioli in stato di incuria o sofferenza. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00 e gli animali, di cui sopra, verranno sequestrati a cura degli Organi di vigilanza e ricoverati presso strutture idonee.
 - 25) È vietato trasportare animali chiusi in bagagliai di veicoli a tre volumi senza collegamento d'aria con l'abitacolo. Trasportare animali chiusi in gabbie, trasportini ecc., non idonei per consentire ventilazione sufficiente, stazione eretta e possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
 - 26) Chiunque possieda un cane pericoloso, così come individuato in specifici provvedimenti emanati da autorità nazionali o locali, ha l'obbligo di stipulare un'apposita polizza assicurativa per danni causati a terzi dal cane. Ove si accerti la mancata stipula della polizza, il cane è posto sotto sequestro amministrativo con affidamento a struttura convenzionata. Il proprietario ne rientrerà nella piena disponibilità solo quando la polizza sia stata stipulata, attivata e portata in visione all'Organo di Polizia che ha elevato il verbale e proceduto al sequestro. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
 - 27) La Polizia Municipale, con la collaborazione del personale del canile sanitario ed il supporto del personale dell'A.S.L. Servizio Veterinario, procederà al recupero dei cani vaganti sul territorio comunale, a reperirne il proprietario ed a riconsegnarglielo. Qualora non ciò non sia possibile, la Polizia Municipale provvederà al ricovero dell'animale presso struttura convenzionata.
 - 28) Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, animali di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di prendersene cura senza infliggere loro maltrattamenti. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
 - 29) Qualora sia necessario, la Polizia Municipale, con l'eventuale supporto del personale dell'A.S.L. Servizio Veterinario, potrà procedere ai controlli sulla conforme custodia degli animali.
 - 30) Restano del tutto salve le disposizioni di cui all'Ordinanza Ministeriale 03/03/2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, nonché la vigente Legge regionale del Piemonte sulla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.
 - 31) È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse. La violazione al presente

comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.

- 32) Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta ed il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 33) A rispetto ed a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 34) È fatto divieto di tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare in caso di cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, con tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e disposta in modo da essere al riparo da intemperie umidità e condizioni nocive per la salute dell'animale. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 35) È fatto divieto di detenere animali in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 36) Su tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi manifestazione che utilizza animali in detenzione e/o l'esibizione dei medesimi in spettacoli che siano in contrasto con le loro necessità fisiologiche ed etologiche o che siano causa di intimidazione e sofferenza. E' altresì vietato detenere, vendere, esporre o colorare animali in modo artificiale. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 37) Il bestiame che transita sul suolo pubblico deve essere tenuto ben pulito, non inzaccherato di fango e sterco. Previa autorizzazione della Polizia Municipale le mandrie ed i greggi devono essere accompagnati, attraverso l'abitato da personale sufficiente e capace. Nel centro abitato devono seguire le vie periferiche, con divieto di utilizzo di quelle centrali fatto salvo autorizzazioni dell'Amministrazione Comunale in occasioni di fiere, sagre e avvenimenti folcloristici. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

Art. 20

Frequentazione di spazi pericolosi per l'individuale ed altrui incolumità

- 1) È fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali possa derivare disagio o danno a se stessi o ai passanti. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

- 2) È vietato salire, sostare o camminare nonché collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di fiumi e torrenti, piloni dei ponti, o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria o altrui incolumità. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

CAPO II – CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 21

Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori

- 1) In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) o Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO) ai sensi della legge statale, il personale della Polizia Municipale svolge gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale in accordo con i protocolli dell'Azienda Sanitaria Locale.
- 2) Il personale della Polizia Municipale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.
- 3) Il personale della Polizia Municipale, nello svolgimento delle operazioni di cui sopra, può operare anche fuori del territorio comunale anche con l'arma in dotazione, per i fini di collegamento previsti dal Regolamento sull'armamento della Polizia municipale.

Art. 22

Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

- 1) Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità.
- 2) Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati. La violazione alla presente lettera comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
 - b) compiere atti di pulizia personale. La violazione alla presente lettera comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

- c) esercitare la prostituzione. La violazione alla presente lettera comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- d) esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Municipale può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi dell'articolo 39 del Codice Penale può inoltre disporre la rimozione o, se necessario, anche l'abbattimento, delle strutture o i ripari di fortuna utilizzati. La violazione alla presente lettera comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- e) visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi. La violazione alla presente lettera comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
- f) sdraiarsi sul suolo pubblico, nelle aiuole, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in maniera palesemente contraria alle regole di decoro e/o decenza comunemente condivise od occupando il suolo pubblico con sacchetti od apparecchiature. La violazione alla presente lettera comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
- g) tenere atteggiamenti e comportamenti disagevoli o pericolosi nei confronti dei terzi nelle aree pubbliche, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede od accostarsi ai veicoli in circolazione o fermi per motivi di viabilità ed ai semafori, esercitando l'accattonaggio, vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli. La violazione alla presente lettera comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00 inoltre gli Organi di polizia provvederanno al sequestro e conseguente confisca degli oggetti utilizzati per tale attività, oltre che delle merci offerte alla vendita. .
- h) accedere ad aree, locali o impianti sportivi ove si esercitano attività, competizioni o raduni autorizzati di qualsiasi genere, creando turbativa o disturbo al regolare svolgimento delle attività con comportamenti che siano contrari ai regolamenti interni. È altresì vietato il turpiloquio e l'esposizione di scritte offensive della dignità delle persone, della razza, religione o fede politica e qualsiasi forma di offesa manifestata palesemente durante lo svolgimento di qualsiasi attività. La violazione alla presente lettera comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- i) accedere nei luoghi di lettura e/o di rappresentazione di pubblico spettacolo compiendo atti o assumendo comportamenti che siano di disturbo delle attività in violazione dei Regolamenti che ne disciplinano l'uso. La violazione alla presente lettera comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
- j) circolare o stazionare, in modo particolare nei locali di pubblico intrattenimento, per i minori obbligati a frequentare la scuola dell'obbligo in orario delle lezioni, se non accompagnati da coloro che ne esercitano la podestà genitoriale o da

- persona maggiorenne incaricata dai medesimi. In caso di accertamento, è prevista segnalazione scritta agli esercenti la podestà genitoriale.
- k) esercitare in qualsiasi luogo od occasione l'acconciamento e, laddove allo scopo siano utilizzati animali di qualsiasi specie ed età, essi potranno essere sequestrati a cura degli organi di polizia e ricoverati presso strutture a ciò destinate, con le quali sussista specifica convenzione. La violazione alla presente lettera comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
 - l) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti. La violazione alla presente lettera comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
 - m) recare disturbo o spavento alle persone con grida od atteggiamenti molesti. La violazione alla presente lettera comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
 - n) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali. La violazione alla presente lettera comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
 - o) somministrare alimenti a volatili, qualora ciò comporti lordura di suolo pubblico o privato, per l'inerzia dell'autore al ripristino della nettezza e decoro. La violazione alla presente lettera comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
 - p) abbandonare alimenti destinati ad animali e/o contenitori, dando atto che la somministrazione di alimenti a gatti randagi e/o colonie feline è consentita, purché gli eventuali residui di cibo nonché i relativi contenitori vengano tempestivamente rimossi dopo l'uso, lasciando il suolo in stato di nettezza e decoro. La violazione alla presente lettera comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
 - q) impedire la somministrazione di alimenti a gatti randagi e/o colonie feline, rimuovendo, deteriorando o rendendo inservibili i contenitori nonché allontanando senza previa autorizzazione del Comune le colonie feline. La violazione alla presente lettera comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
 - r) maltrattare, molestare o recare pericolo agli animali liberi, fatte salve le più gravi sanzioni penali ex artt. 544-bis-ter-quater-quinquies-sexies C.P. La violazione alla presente lettera comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
 - s) spostare, sporcare, imbrattare o rendere inservibili i cassonetti e le campane per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani. La violazione alla presente lettera comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
 - t) pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. La violazione alla presente lettera comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
 - u) abbandonare, depositare, gettare o disperdere su pubblico suolo carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigari e sigarette, gomme da masticare e qualsiasi altro oggetto di piccolo volume al di fuori degli appositi contenitori; sigari e sigarette potranno essere depositate nei contenitori solo se spenti. La violazione

alla presente lettera comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

- 3) Per quanto attiene la generale disciplina sul conferimento dei rifiuti, inclusi gli ingombranti, i cartoni d'imballaggio, i mobili, gli elettrodomestici, arredi ed altro ivi normato, si rinvia alle specifiche disposizioni locali al momento in vigore.
- 4) Salire con ciclomotori o altri veicoli a motore sui marciapiedi, basamenti di monumenti, gradini di case private (in aree aperte a pubblico passaggio), aree verdi. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 5) Detenere o allevare all'interno del centro abitato animali da cortile, fatti salvi gli utilizzi famigliari, e a condizione che siano tutelati l'igiene pubblica ed il rumore. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
- 6) Tenere porcili. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 7) Tenere nell'abitato depositi di letame che deve essere trasportato a destinazione, non appena estratto dalle stalle, con carri in condizioni tali da impedire qualsiasi spargimento solido e liquido. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 8) Spargere letame o liquami per qualsiasi uso, anche agricolo, a meno di mt. 100 da qualsiasi abitazione. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 9) Gettare o abbandonare rifiuti di ogni genere e non fare uso degli appositi contenitori. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 10) Sedersi sullo schienale delle panchine o sdraiarsi. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
- 11) Utilizzare le strutture dei parchi gioco (altalene, scivoli, ecc.) avendo età superiore a 12 anni ed inferiore a 3 anni (se non espressamente autorizzati). La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

Art. 23

Stillicidio, stenditura e polveri

- 1) È fatto divieto produrre stillicidio di acqua o altri liquidi nei luoghi pubblici o privati, in seguito ad operazioni di stenditura di panni, annaffiatura, lavaggio giardini, balconi, terrazzi e davanzali od altra analoga. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
- 2) È fatto divieto emettere polveri o far cadere sul suolo pubblico briciole ed analoghi residui anche sbattendo o spazzolando tappeti, tovaglie e simili. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

- 3) È fatto divieto far cadere o spargere nel sottostante suolo pubblico o privato e relative pertinenze, polveri e quant'altro sia oggetto dello spazzamento di giardini, terrazzi, balconi e davanzali. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
 - 4) Se gli oggetti appesi sono visibili da suolo pubblico, la stesura dei panni è consentita dalle ore 21:00 alle 10:00.
 - 5) Gli oggetti appesi non dovranno:
 - a) sporgere più di cm. 50 dal muro esterno dell'edificio;
 - b) essere collocati ad altezza non inferiore a mt. 3 dal suolo, calcolati dal lembo inferiore degli oggetti;
 - c) impedire la circolazione dell'aria né togliere luce o vista né recare incomodo o molestia, in qualunque modo, agli abitanti dei piani inferiori degli edifici o di quelli adiacenti.
- La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art. 24

Uso del suolo pubblico

- 1) Ogni occupazione o manomissione del suolo pubblico, deve essere autorizzata dal comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nell'apposito Regolamento comunale per l'applicazione del canone sulle occupazioni degli spazi e aree pubbliche, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni ivi stabilite. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 2) Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, è vietata ogni attività che lo deteriori o ne diminuisca il decoro, ovvero rechi disagio o pericolo alla collettività, per cui è vietato:
 - a) svolgere qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare o provare veicoli, riparare mobili, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione. La violazione alla presente lettera comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
 - b) eseguire pulizia di utensili, attrezzi, o altri oggetti, connessa alle attività di cui sopra. La violazione alla presente lettera comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
 - c) lavare le soglie, le finestre, le vetrine, le tende delle attività lavorative al di fuori dell'orario compreso tra le ore 20:00 e le ore 09:00. La violazione alla presente lettera comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
- 3) È vietato collocare su muri, lampioni, alberi, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, salvo specifica autorizzazione scritta. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 4) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la formazione d'insetti dovuta alla stagnazione di acqua piovana al loro interno. La

violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

- 5) Ai fini di cui al precedente comma, nel centro abitato è vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana indipendentemente dalla finalità. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art. 25

Igiene e decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa

- 1) Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, in materia d'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere eseguita garantendo le condizioni igieniche; in riferimento al conferimento dei rifiuti connessi a dette attività trovano applicazione le norme contenute nella specifica normativa locale al momento in vigore.
- 2) I gestori dei locali di ritrovo, al termine dell'orario dell'attività, dovranno eliminare ogni lordura od imbrattamento del suolo pubblico loro concesso e nelle immediate adiacenze, che sia riconducibile agli avventori del proprio locale. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 3) È fatto obbligo ai gestori dei pubblici esercizi di ristorazione, nonché di somministrazione e vendita di alimenti e bevande di collocare, al di fuori e in adiacenza dell'accesso al proprio locale:
 - a) un posacenere di congrua capienza, opportunamente contenente sabbia o altro materiale ignifugo dove gli avventori possano riporre e spegnere sigarette, sigari od altro analogo, posacenere che, quando necessario, dovrà essere opportunamente svuotato.
 - b) cestelli della capacità da 50 a 80 litri muniti di sacchetto, opportunamente assicurati affinché sia impedito il rovesciamento; il contenuto dovrà essere travasato con adeguata frequenza.

La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.

- 4) I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 5) Agli esercenti attività di vendita su area pubblica è fatto obbligo di mantenere pulita l'area di vendita e quella immediatamente adiacente per tutto il tempo di esercizio dell'attività stessa provvedendo alla rimozione dei rifiuti con le modalità di cui al comma seguente. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 6) Fatta salva la vigente normativa locale in materia, onde agevolare le operazioni di raccolta da parte della ditta incaricata, è fatto obbligo agli esercenti attività di commercio su area pubblica, al termine dell'attività di vendita, suddividere i rifiuti, impilandoli puliti e in modo ordinato, a seconda trattasi di carta e cartoni (che dovranno essere debitamente piegati), plastica, legno quali cassette od altro, vetro;

i rifiuti vegetali dovranno essere collocati negli appositi contenitori forniti quotidianamente dalla ditta incaricata al loro smaltimento. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.

- 7) È fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori, ai conduttori d'immobili, a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi prospiciente l'immobile stesso o sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 8) Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via e nei fossati o canali laterali. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 9) Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art. 26

Giochi in luogo pubblico

- 1) Onde garantire l'incolumità di chi li esercita e dei terzi, nei luoghi e spazi pubblici di transito pedonale e/o carrabile, in difetto di specifica autorizzazione, sono vietati i giochi in luogo pubblico che determinino pericoli, molestia o danno alla sicurezza di persone, animali e cose, alla circolazione pedonale e veicolare e, in genere, alla proprietà pubblica e privata. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 2) Il Comune di Almese riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età, purché svolti in condizioni tali da garantire la loro ed altrui incolumità nonché dell'integrità del patrimonio pubblico e privato.
- 3) Gli organi di Polizia, ove accertino inottemperanza a quanto sopra, potranno procedere, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della Legge n° 689/1981, al sequestro cautelare degli oggetti utilizzati per commettere la violazione.
- 4) Nei cortili delle abitazioni private, il regolamento di condominio può disporre limitazioni al diritto di cui sopra, all'interno delle fasce orarie 14:00-16:00 e 22:00-08:00.

Art. 27

Recinzione e manutenzione terreni

- 1) Ogni terreno o giardino deve essere costantemente tenuto nelle idonee condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alla presenza di sterpaglie e in condizioni igieniche adeguate, allo scopo di

prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie nonché costituire potenziale causa di incendi o di depositi di rifiuti. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

- 2) I proprietari di terreni all'interno del centro abitato, come delimitato ai sensi del Codice della Strada, hanno l'obbligo di recintarli solidamente e completamente in modo tale da inibire l'accesso agli estranei e lo scarico dei rifiuti. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 3) Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 4) Il taglio degli alberi che insistono su terreni privati è consentito previa autorizzazione dei competenti organi. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 5) Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari devono evitare l'uso di materiali pericolosi o comunque atti ad offendere. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 6) Il filo spinato posto a recinzione d'area privata adiacente a spazi o strade pubbliche, anche pedonali, è consentito esclusivamente fuori dal centro abitato e purché sia collocato ad almeno mt. 2,00 di altezza dal suolo, in modo che sia preservata l'incolumità dei passanti ed evitati possibili danneggiamenti ai loro abiti ed agli oggetti dai medesimi eventualmente detenute. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art. 28

Collocazione sedie, tavolini, tende ed altre strutture mobili od immobili

- 1) Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio e dalla specifica normativa comunale di settore, la collocazione o la modificazione in area pubblica di fari, luci, lanterne, fioriere, tende, targhe, bacheche, sedie e tavolini e simili, è soggetta ad autorizzazione comunale. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 2) Le tende protese su spazio pubblico devono essere poste ad altezza non inferiore a metri 2,20 dal suolo, calcolati dal bordo inferiore delle stesse. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 3) La collocazione di tende sporgenti su suolo pubblico è vietata nelle strade sprovviste di marciapiede, fatte salve le aree pedonali. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 4) Ove prospicienti a pubblica area carrabile le tende, quando aperte, non potranno comunque protendersi oltre la proiezione verticale del bordo del marciapiedi. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

- 5) Le tende dovranno essere tenute chiuse di notte e in caso di forte vento. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 6) È vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia gli oggetti e arredi di cui sopra, che dovranno essere puliti e mantenuti in condizioni idonee. In caso di inosservanza del presente obbligo, la Civica Amministrazione potrà revocare il titolo autorizzatorio.
- 7) Ogni monumento, tabernacolo, targa o lapide commemorativa deve essere appositamente autorizzato dal Comune. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 8) La Civica Amministrazione potrà apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale o altri oggetti di pubblica utilità quali, in ipotesi, telecamere per video-sorveglianza, nei luoghi ritenuti più idonei.

Art.29

Occupazioni con dehors

- 1) Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dalla C.I.E.C. (Commissione Igienico Edilizia Comunale) e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
- 2) Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento, le procedure indicate nel Regolamento comunale sulla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.
- 3) L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è temporanea e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

Art. 30

Occupazioni con elementi di arredo

- 1) A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali ad esempio vasi ornamentali e fioriere) a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
- 2) Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini, associazioni, enti che intendono, in tal modo, migliorare la

situazione ambientale della via o zona in cui risiedono o svolgono la loro attività. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

- 3) La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata da idonea documentazione, anche fotografica illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
- 4) Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole del competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici e dei competenti uffici regionali.
- 5) Eventuali interventi di manutenzione straordinaria effettuati a titolo di liberalità dai soggetti indicati ai commi precedenti dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione e non potranno dar luogo a indennizzi di sorta. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

Art. 31

Occupazioni con strutture pubblicitarie

- 1) Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00 oltre al ripristino dello stato dei luoghi.
- 2) Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale ed alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00 oltre al ripristino dello stato dei luoghi.
- 3) Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00 oltre al ripristino dello stato dei luoghi .
- 4) Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente all'autorizzazione della pubblicità. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00 oltre al ripristino dello stato dei luoghi.

- 5) Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso Comunale e previo parere della C.I.E.C. (Commissione Igienico Edilizia Comunale). La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00 oltre al ripristino dello stato dei luoghi .

Art. 32

Occupazioni per lavori di pubblica utilità

- 1) Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale, nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente Ufficio Tecnico Comunale. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
- 2) La comunicazione di cui al comma 1 contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine) deve essere data tempestivamente per consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi per ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono, telefax o e-mail, nel momento in cui l'intervento è effettuato. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
- 3) Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 4) In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico. I ripristini non eseguiti nei termini indicati o mal eseguiti dalle ditte interessate, saranno fatti d'Ufficio dal Comune di Almese ed a carico degli interessati. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art. 33

Decoro dei fabbricati

- 1) Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici, sulle facciate o altre parti dei fabbricati visibili dal suolo pubblico è vietato collocare oggetti su finestre, terrazze e balconi nonché omettere idonei interventi manutentivi, in modo da causare diminuzione del decoro dell'immobile. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
- 2) In difetto di specifica autorizzazione, è vietato apporre scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze nonché su porte, muri, manufatti o infrastrutture. La Civica Amministrazione provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte e disegni sugli edifici pubblici, mentre su quelli privati provvederà tempestivamente il proprietario od il condominio e, in difetto di ottemperanza, la Civica Amministrazione con addebito delle spese agli stessi, fatto comunque salvo l'addebito all'accertato autore degli scritti e dei disegni. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 3) A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione, procedere alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture ogni volta se ne ravvisi la necessità o ne venga riconosciuta la necessità dal Comune. Dovranno comunque sempre essere rispettate le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 4) Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, o il Funzionario responsabile preposto, con proprio provvedimento, su proposta motivata del competente ufficio tecnico comunale, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
- 5) Ogni edificio pubblico e privato e le sue attinenze, deve essere tenuto in buono stato di costruzione e manutenzione, le porte delle case e dei negozi, nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni, le scale, devono essere tenuti in buono stato di conservazione, in modo da evitare pericoli al pubblico transito ed alla pubblica incolumità in modo particolare dovranno essere curate le inferriate e le recinzioni dei giardini. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 6) I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Gli stessi devono essere ben visibili e collocati sui portoni o portoncini in presenza di recinzioni delimitanti l'area abitativa oppure sulle porte d'ingresso qualora non siano presenti recinzioni. È fatto obbligo apporre i cognomi sui campanelli per facilitare il recapito postale e l'inoltro delle comunicazioni. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 7) I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba, delle piante rampicanti ed alla nettezza del suolo lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la sua lunghezza ed altezza. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

- 8) È obbligatoria da parte dei proprietari dei fabbricati la potatura delle piante le cui fronde si protendono verso la pubblica via; in caso d'inottemperanza sarà facoltà della Civica Amministrazione l'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art. 34

Tetti, cornicioni e canali di gronda negli edifici

- 1) I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili, devono essere mantenuti in buono stato di conservazione nonché convenientemente assicurati in modo da evitare caduta di tegole, lastre, pietre od altro qualsivoglia materiale. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 2) I canali di gronda e di scolo per le acque pluviali degli edifici non devono spandere su suolo pubblico. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 3) È fatto obbligo ai proprietari e/o amministratori di edifici impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
- 4) È facoltà della Civica Amministrazione, tramite il competente Ufficio Tecnico, prescrivere lavori ritenuti necessari per evitare i suddetti inconvenienti fatta salva, in caso d'inottemperanza, l'esecuzione d'ufficio a spese del responsabile.

Art. 35

Giardini, parchi, aree verdi e fontane

- 1) Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche è vietato:
 - a) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento. La violazione alla presente lettera comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
 - b) calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, ove tale divieto è espressamente segnalato. La violazione alla presente lettera comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
 - c) transitare o sostare con veicoli a motore sui viali interni dei pubblici giardini, su quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dei viali e delle strade appositamente destinati al transito veicolare, ove si applica il Codice della Strada, fatti salvi i mezzi autorizzati. La violazione alla presente lettera comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
 - d) salire sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro pietre, bastoni e simili. La violazione alla presente lettera comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

- e) salire o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati. La violazione alla presente lettera comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 2) È vietato fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acqua presente nei parchi, giardini ed aree verdi. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art. 36

Disposizioni sul verde privato

- 1) In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 2) Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 3) È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale e di utilizzare l'apposito spazio di raccolta e deposito comunale previsto per il verde, sfalci e potature. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 4) La presenza di alberi impiantati su proprietà privata non deve ostruire, offuscare, attenuare o limitare l'illuminazione pubblica. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 5) Fermo restando quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento i proprietari o amministratori o conduttori d'immobili ed i titolari di esercizi pubblici, collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale. I residui degli sfalci, potature e simili,

dovranno essere conferiti nell'apposito centro di raccolta verde ubicato sul territorio Comunale. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

- 6) I proprietari di orti e i giardini che si trovano nelle vicinanze di abitazioni devono adottare tutte le cautele necessarie a ridurre il proliferare di zanzare, in particolar modo evitare la formazione di pozze d'acqua stagnante e tenere bidoni di acqua aperti. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art. 37

Luminarie e addobbi

- 1) L'installazione di luminarie non è soggetta a preventiva concessione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi almeno 7 giorni naturali e consecutivi prima dell'inizio dell'occupazione.
- 2) È consentito attaccare le strutture a arredi urbani purché siano eseguiti in modo da non creare pericolo o danno a terzi. Gli attacchi alle proprietà private vanno eseguiti con il consenso dei proprietari. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 3) Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via devono essere collocate ad altezza non inferiore a mt. 5,50 su strade attraversate da veicoli e non meno di mt. 3,00 se destinate al transito di soli pedoni e velocipedisti. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 4) È obbligatoria la certificazione di tecnico abilitato che attesti la conformità degli impianti alle norme CEI. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 5) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici, addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e limitatamente al periodo dello svolgimento. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 6) Restano a carico di coloro che hanno effettuato il montaggio, tutti i danni che possono derivare a terzi a causati dalle strutture medesime.

CAPO III – PUBBLICA QUIETE

Art. 38

Norme generali

- 1) Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città. Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23/02/2005 il territorio di Almese è stato suddiviso in zone

acustiche, per le quali è stato indicato uno specifico limite sonoro, diurno e notturno.

- 2) Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 3) Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco o il Funzionario responsabile preposto, su motivata proposta dei Servizi tecnici comunali, dell'A.R.P.A. o dell'Azienda Sanitaria Locale, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo ed ordinare il trasloco delle attività stesse.
- 4) È in ogni caso vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore che propagano suoni, rumori e vibrazioni tali da creare molestie e disturbo alle occupazioni ed al riposo dei vicini; le eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate dall'Autorità comunale. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 5) Salva speciale autorizzazione comunale, è vietato esercitare mestieri o attività che siano causa di rumore o di disturbo per le persone dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 20:00 alle ore 07:00 del giorno seguente. Qualsiasi attività eccessivamente rumorosa è vietata la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 6) Gli allarmi antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, esercizi pubblici, stabilimenti dovranno essere tarati con una durata massima del richiamo acustico udibile all'esterno pari a 30 secondi nell'arco temporale massimo di 5 minuti. E' fatto obbligo agli utenti dei sistemi antifurto intervenire tempestivamente in caso di mal funzionamento degli impianti, incaricando altresì persone di fiducia che, in caso di prolungata assenza del titolare, possano eventualmente disattivarli. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 7) Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 8) È altresì vietato ai conducenti di veicoli provare, nelle strade pubbliche o nelle aree private, comprese le zone urbane, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e altri rumori molesti. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 9) I Servizi Tecnici comunali, l'A.R.P.A., e l'Azienda Sanitaria Locale, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda all'eliminazione delle cause dei rumori.

- 10) È vietato l'uso di sirene o altri analoghi strumenti sonori, fatta eccezione in caso di allarme per incendi, per Protezione Civile, per calamità naturali, ed in tutti i casi specificatamente autorizzati dal Comune. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 11) Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore; l'attività potrà essere svolta esclusivamente non prima delle ore 07:00 e non dopo le ore 22:00 salva specifica autorizzazione. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art. 39

Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo

- 1) Salvo quanto previsto dal citato Regolamento acustico, i gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causino schiamazzi e rumori. Non deve inoltre recare disturbo la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 2) È facoltà dell'Amministrazione comunale, ove si accerti violazione alle prescrizioni del comma 1, d'imporre la riduzione dell'orario di apertura/chiusura dei singoli locali e, in caso di reiterazione di fenomeni di disagio, promuovere la revoca dell'autorizzazione.
- 3) Dopo le ore 23:00 è vietato cantare e suonare e fare schiamazzi nelle pubbliche vie fatta eccezione per autorizzazioni dell'Amministrazione comunale in occasione di manifestazioni paesane. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 4) Ripetuti interventi degli organi di vigilanza a seguito di schiamazzi notturni di avventori in entrata e uscita da pubblici esercizi, possono comportare provvedimenti limitativi dell'orario di chiusura in deroga alle disposizioni generali.

Art. 40

Rumori nelle abitazioni

- 1) Salva diversa disciplina contenuta nei rispettivi Regolamenti Condominiali, dovrà essere evitata la produzione dei rumori, anche da mera conduzione quali calpestii, movimentazione di oggetti ed analoghe fattispecie recanti disturbo, con particolare riguardo nel periodo compreso prima delle ore 08:00 e dopo le ore 22:00 nei giorni feriali, prima delle ore 09:00 e dopo le ore 22:00 nei giorni festivi. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 2) Sono consentiti lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e siano in ogni modo effettuati dalle ore

08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 nei giorni feriali. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

- 3) Nei giorni festivi possono essere eseguiti lavori di rimozione e demolizione di pavimenti e rivestimenti solamente dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00. Altri lavori di ristrutturazione potranno essere eseguiti nei limiti di cui al comma precedente dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 4) Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 5) Non è in ogni modo consentito l'uso di strumenti musicali, cantare e fare schiamazzi, dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 22:00 alle ore 09:00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 6) L'utilizzo di strumenti agricoli a motore quali motoseghe, tagliaerba, falciatrici, moto-decespugliatori, ecc. deve avvenire dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle 14:30 alle 20:00 nei giorni feriali, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00 nei giorni festivi. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 7) Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, di esercizi commerciali e artigianali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art. 41

Lavoro notturno

- 1) Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22:00 e le ore 07:00. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 2) L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22:00 e le ore 07:00 è subordinata a preventivo parere dei Servizi Tecnici Comunali e dell'Azienda Sanitaria Locale ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

- 3) Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi tecnici comunali o dell'Azienda Sanitaria Locale, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco o del Funzionario responsabile preposto, essere esteso ad un periodo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Art. 42

Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

- 1) È fatto divieto di detenere cani o altri animali che rechino costante disturbo alla pubblica quiete e al riposo. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 2) Qualora i fenomeni si accertino reiterati, la Polizia Municipale, previa inottemperata diffida, potrà procedere all'allontanamento coatto dell'animale ed al suo ricovero presso struttura convenzionata, a spese del responsabile.

Art. 43

Venditori e mestieri ambulanti

- 1) Sono vietate dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e dopo le ore 20:00 sino alle ore 08:00 del giorno successivo, le grida di rivenditori di giornali o altri banditori o strilloni che annunciano notizie o altri comunicati. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 2) I suonatori ambulanti, anche se autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, ospedali, case di cura, case di riposo, uffici pubblici o altri luoghi ove possano costituire disturbo per chi lavora, studia o è ricoverato. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 3) Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione, devono sottostare alle disposizioni in essa indicate e a quelle eventualmente successivamente impartite dagli Agenti di Polizia Municipale, per specifiche necessità che dovessero manifestarsi. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 4) I venditori, sia a posto fisso che itineranti, possono reclamizzare la merce, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico con l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi, esclusivamente dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:00. La pubblicità sonora non può essere effettuata in prossimità di case di riposo e durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole ed edifici di culto. L'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone, contenuta entro i limiti massimi stabiliti dal D.P.C.M. 01.03.1991. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art. 44

Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici

- 1) È tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:
 - a) In tutti i luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo. Gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno assicurare assidua sorveglianza, al fine di evitare il verificarsi di tali episodi, avvertendo se del caso le forze dell'ordine.
 - b) In tutte le vie, piazze ed aree pubbliche ove transitano o siano presenti persone. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 2) La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita nel rigoroso rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, con particolare riguardo alle norme poste a tutela dei minori. In caso di accertata inosservanza, valutata la gravità dell'infrazione, il Comune potrà, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00, disporre l'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta e il divieto di prosecuzione della vendita.
- 3) È vietato il commercio in forma itinerante di artigiani pirotecnici. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 4) Per quanto concerne i posteggi nelle aree mercatali, la vendita è subordinata all'installazione presso ogni posteggio di un estintore facilmente accessibile. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.

CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 45

Commercio in forma itinerante

- 1) I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale.
 - b) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita in cui lo stazionamento reca intralcio alla regolare circolazione.
 - c) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato.
 - d) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e dai depositi di rifiuti.

e) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano. In esse è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati ed altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale.

La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

2) Il Sindaco o il Funzionario responsabile preposto, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 46

Mestieri girovaghi

1) A nomadi ed a girovaghi, in mancanza di strutture ed aree specificatamente attrezzate e destinate, è consentita la sosta con le loro carovane, sull'intero territorio comunale, per un periodo massimo di 48 ore. Le disposizioni non si applicano alle carovane degli spettacoli viaggianti. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

2) Chi esercita un mestiere girovago deve darne preventiva comunicazione al Comune. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

3) L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

4) L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengono senza recare intralcio o fastidio alla circolazione stradale. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art. 47

Negozi ed articoli per soli adulti

1) La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri (calcolati sul percorso pedonale più breve) da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.

- 2) Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 3) Contestualmente alla contestazione della violazione amministrativa potranno essere adottati provvedimenti di sospensione dell'attività.

Art. 48

Vendita delle merci esposte

- 1) Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, merci ed oggetti esposti al pubblico devono recare in modo chiaro e ben visibile il relativo prezzo. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 2) Salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2, del Regolamento in ordine al divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 16, per cui l'esercente dovrà previamente accertarne l'età, l'esercente stesso non può rifiutare la vendita delle merci od oggetti a tale fine esposte ed al prezzo ivi indicato. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 3) Qualora s'intenda procedere a mera esposizione di merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che essi non sono in vendita. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art. 49

Esposizione merci su suolo pubblico

- 1) Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto e valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
- 2) Ogni merce esposta su suolo pubblico dovrà essere soggetta ad autorizzazione e comunque non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma e/o materiale e/o sua collocazione, ai passanti e, in particolare, ad ipovedenti o non vedenti o in carrozzina. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 3) L'esposizione dovrà essere conforme e non dovrà comunque eccedere la metratura autorizzata. I generi alimentari non possono essere esposti ad altezza inferiore a cm. 70 dal suolo. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 4) Previa autorizzazione, è permesso collocare su suolo pubblico le locandine dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola, purché siano mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo od intralcio ai passanti. La violazione al presente comma comporta

l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

- 5) È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al pubblico decoro. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 6) È vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico od i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 7) Il suolo pubblico deve essere mantenuto pulito e sgombero da rifiuti ed allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura ed indenne, lo stesso vale per i terreni privati occupati per estensione di quelli pubblici. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 8) Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonché quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici e dai competenti uffici Regionali. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 9) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario d'apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 10) Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art. 50

Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

- 1) È consentita l'occupazione di suolo pubblico, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, ed agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale ed a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, e su aree appositamente individuate a tale scopo, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici e dai competenti uffici Regionali. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 2) Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione devono osservare gli orari

stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

- 3) L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, aree pedonali ed aree di particolare interesse ambientale, è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 51

Bagni e toelette

- 1) È fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande disporre di almeno una toilette o bagno a disposizione della clientela che ne faccia richiesta e a titolo gratuito. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 2) Toilette e bagni devono essere tenuti nelle idonee condizioni igieniche e di manutenzione. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art. 52

Uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune

- 1) L'uso del gonfalone del Comune dev'essere specificamente autorizzato.
- 2) È vietato usare stemma e/o contrassegni del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private che non siano gestite direttamente dalla Civica Amministrazione. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.

Art. 53

Mestieri ambulanti e artisti di strada

- 1) Salvo quanto previsto dalle norme in materia di commercio su area pubblica, l'esercizio di mestieri ambulanti, incluso il mestiere di suonatore ambulante, o l'attività di artista di strada sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione dell'Autorità comunale. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 2) La Civica Amministrazione, in occasione di particolari eventi o circostanze o per determinati luoghi, può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio o la sospensione temporanea delle attività di che trattasi.

Art. 54

Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti

- 1) Fatte salve le norme Statali, Regionali e Comunali in materia, gli allestimenti, le baracche e i loro annessi, e ogni altra analoga struttura temporaneamente autorizzata per lo svolgimento di pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti, dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche osservando altresì le specifiche prescrizioni che il Comune potrà volta per volta impartire; in particolare, le aree adibite a tale scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 2) Il suolo pubblico utilizzato per dette attività, dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 3) A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 4) Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:
 - a) attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
 - b) tenere aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione e comunque oltre le ore 23:00 salva espressa deroga della Civica Amministrazione.La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 5) Su tutto il territorio comunale, l'utilizzo di animali per pubblici spettacoli, è vietato ove ciò ne comporti sevizie, maltrattamenti o l'assoggettamento a indebite fatiche. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.

Art. 55

Volantinaggio, distribuzione oggetti, raccolta fondi ed altre forme di pubblicità

- 1) Fatte salve le norme Statali, Regionali e Comunali sulla pubblicità, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, previa comunicazione al Comando Polizia Municipale, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche pedonale. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

- 2) Il volantinaggio, ove consentito, può essere svolto solo con la consegna a persone fisiche; è pertanto vietata la distribuzione e/o apposizione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche, salva specifica autorizzazione da parte del Comando Polizia Municipale. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 3) Altri generi di pubblicità, in forma d'interviste, offerte di oggetti e servizi, sia in luogo pubblico che con la procedura del "porta a porta", debbono essere preventivamente autorizzate dalla Polizia Municipale. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 4) La raccolta di fondi è consentita nel rispetto del vigente Regolamento Comunale Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

TITOLO III

SULLE ACQUE INTERNE

Art. 56

Balneazione

- 1) L'eventuale divieto di balneazione in fiumi e torrenti è disposto dal Sindaco o dal Funzionario responsabile preposto, con apposita ordinanza e reso noto nelle forme di legge. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art. 57

Inquinamento delle acque

- 1) La vigilanza sull'inquinamento delle acque è disciplinata, oltre che dal vigente T.U.L.S., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, anche dalle norme legislative speciali in materia.

Art. 58

Scarico di materie in corsi d'acqua, fognature, fontane pubbliche

- 1) È vietato gettare o versare in corsi d'acqua, fognature, canali, canali di scolo, fontane pubbliche, ecc. qualunque materia che possa impedire il normale funzionamento del corso o comunque renderlo difficoltoso o recare pregiudizio all'utilizzo da parte della collettività. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.

Art. 59

Fontane e vasche

- 1) È vietato gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 2) È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia domestico, né attingerla con tubi o altri espedienti. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 3) In prossimità delle fontanelle o vasche è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 4) È altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale presso le pubbliche fontane, nelle vasche, o attingere, con qualsiasi sistema, acqua dalle pubbliche vasche. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

TITOLO IV

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Art. 60

Tutela dell'inquinamento atmosferico

- 1) La vigilanza sull'inquinamento atmosferico è disciplinata, oltre che dal T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, dalle norme legislative speciali per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie e da veicoli a motore.

Art. 61

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

- 1) È vietata la produzione e diffusione, entro il centro abitato, di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseabondi per la comunità. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00.
- 2) Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi vigenti in materia, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione richiederà, prescrivendo appositi impianti di depurazione e, in caso di inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività.

TITOLO V

NORME PARTICOLARI PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art.62

Amministrazione degli stabili

- 1) Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo e recapito telefonico dell'Amministratore. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 2) Nell'atrio degli stabili deve essere indicato il nominativo, indirizzo e recapito telefonico del responsabile funzionamento caldaia. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
- 3) Nell'atrio degli stabili deve essere affissa copia del Regolamento Condominiale. La violazione al presente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

TITOLO VI – SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

CAPO I – SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI

Art. 63

Sistema sanzionatorio

- 1) La potestà del Comune di irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti alle violazioni al presente regolamento, nei limiti da Euro 25,00 a 500,00, è prevista dall'art. 7 bis del D. Lgvo 18/8/2000, n° 267, fatta salva la possibilità riconosciuta all' Ente Locale dal Ministero dell'Interno con circolare F.L. 29/5/2003 di graduare le sanzioni pecuniarie, nell'ambito dei predetti limiti, in base al diverso valore dei vari interessi pubblici lesi dalla violazione.
- 2) La procedura sanzionatoria segue il disposto della Legge 24 /11/1981, n. 689.
- 3) Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge 24/11/1981, n° 689, entro giorni sessanta dalla contestazione o notifica del verbale di violazione, è ammesso assolvere la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari ad un terzo del massimo della sanzione edittale ovvero al doppio del minimo, se più favorevole.
- 4) Ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 24/11/1981, n. 689, avverso il verbale di violazione, il trasgressore ha facoltà di presentare scritti difensivi all'Autorità che lo ha emesso e chiedere nel merito, audizione all'Autorità medesima.

- 5) L'Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare ordinanze-ingiunzioni di cui all'art.18 della L.689/81, sia nel caso di omesso pagamento nei termini che di rigetto degli eventuali scritti difensivi, è individuata nel Sindaco, che agisce su proposta del Comandante della P.M.; i proventi delle sanzioni spettano al Comune.
- 6) Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Municipale; sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di Ufficiale o Agente di Polizia giudiziaria ovvero di Agente di Polizia amministrativa.
- 7) Il Sindaco, secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune, o alle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla legge regionale, le funzioni di accertamento delle violazioni al regolamento.

Art. 64

Sanzioni pecuniarie

- 1) La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo competente.
- 2) I proventi delle sanzioni amministrative vengono introitati nelle casse comunali.
- 3) Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti Comunali.
- 4) Ai sensi dell'art. 13 Legge 24/11/198, n. 689, allo scopo di accertare le sanzionate violazioni di competenza, il personale della Polizia Municipale può assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora nonché a rilievi segnaletici, descrittivi, fotografici e ad ogni altra operazione tecnica a ciò correlata.
- 5) Ove il responsabile della violazione sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
- 6) E' prevista la facoltà di conversione della sanzione pecuniaria in lavori socialmente utili da svolgersi nell'ambito del territorio del Comune di Almese (TO).

Art. 65

Sequestro e confisca

- 1) Per combinato disposto degli articoli 13 e 20 della Legge 24/11/1981, n. 689, gli Agenti della Polizia Municipale o di altro organo di Polizia accertatore, possono procedere al sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, delle cose che servirono e furono destinate a commettere la violazione e devono promuovere la confisca delle cose che ne sono il prodotto.

Art. 66

Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate

- 1) Nei casi indicati dal Regolamento, la Civica Amministrazione, per motivi di pubblico interesse, correlati a violazioni, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.
- 2) Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia Municipale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.

Art. 67

Segnalazioni o reclami

- 1) Fatta salva la facoltà d'impugnazione, chiunque intenda comunque presentare segnalazioni o reclami relativamente ad eventi o comportamenti rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento ed essere informato degli esiti, può farlo secondo le modalità previste dal Regolamento del Servizio di Polizia Municipale, con le garanzie di cui alla Legge n° 241/1990 (**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**)

CAPO II – PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 68

Sanzione accessoria del ripristino dei luoghi e/o rimozione delle opere d'immediata attuabilità

- 1) Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'Agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. Ove il ripristino o la rimozione vengano immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
- 2) Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, la Civica Amministrazione, previa comunicazione d'avvio del procedimento, provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi e/o alla rimozione a spese dell'interessato.

Art. 69

Sanzione accessoria del ripristino dei luoghi e/o rimozione delle opere di non immediata attuabilità

- 1) Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente la violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia di non immediata attuabilità, o non sia stato comunque eseguito, l'Agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto all'ufficio comunale competente che emana un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
- 2) Qualora il trasgressore non ottemperi alla diffida, o non vi ottemperi nei termini previsti, la Civica Amministrazione, previa comunicazione d'avvio del procedimento, provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi e/o alla rimozione a spese dell'interessato.

TITOLO VII - DEPOSITO DEGLI OGGETTI SMARRITI E RINVENUTI

Art. 70

Custodia e destinazione

- 1) Le norme del presente Regolamento non sono applicabili a veicoli a motore, armi, munizioni, esplosivi e oggetti palesemente abbandonati aventi valore di mero rottame.
- 2) Il responsabile del servizio della Polizia Municipale è depositario degli oggetti smarriti e rinvenuti che vengono depositati nel Comando stesso in attesa che si rintracci il legittimo proprietario. Al momento del ricevimento, tali oggetti dovranno essere corredati da apposito verbale redatto a cura di operatori di Polizia Locale, nel quale saranno chiaramente indicate:
 - a) le generalità della persona che ha rinvenuto gli oggetti;
 - b) la descrizione degli oggetti stessi;
 - c) le circostanze di tempo e di luogo del rinvenimento.
- 3) Copia del verbale di consegna degli oggetti rinvenuti sarà data al ritrovatore.
- 4) Gli oggetti così consegnati saranno registrati con protocollo in entrata. In caso di rinvenimento del proprietario, ovvero, trascorso il periodo previsto dalla legge, senza che il proprietario sia stato rintracciato, la consegna degli oggetti di cui trattasi, al proprietario o al rinvenitore, sarà oggetto di apposito verbale di riconsegna.
- 5) Prima di effettuare tale consegna, il responsabile del servizio dovrà curare che l'Amministrazione comunale sia rimborsata di tutte le spese che avesse sostenuto per la buona conservazione degli oggetti rinvenuti come previsto dall'art. 929 ultimo comma del Codice Civile.
- 6) Per le cose rinvenute o smarrite è fatto riferimento agli artt. 927 e seguenti del Codice Civile.
- 7) I beni deperibili o che possono arrecare problemi di igiene, di proprietà ignota, possono essere distrutti entro il termine di 48 ore annotandolo sul verbale.
- 8) Gli incaricati della Polizia Municipale sono autorizzati ad aprire i contenitori chiusi rinvenuti per ispezionarne il contenuto e catalogarlo.

- 9) Ai sensi dell'art. 928 del Codice Civile, il Responsabile del procedimento, effettua pubblicità del ritrovamento secondo le norme vigenti.
- 10) Ai sensi dell'art. 930 del codice Civile, il proprietario è tenuto a corrispondere il premio previsto al ritrovatore. Tale disposizione non si applica ai pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'esercizio della loro attività.
- 11) Il ritrovatore trascorso un anno senza che il legittimo proprietario ne abbia reclamato il possesso, diventa a sua volta proprietario fatta salva la corresponsione delle spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione.
- 12) L'Amministrazione Comunale, trascorso il termine previsto dall'art. 929 del Codice Civile, senza che il legittimo proprietario ne abbia reclamato il possesso, diventa proprietaria del bene ritrovato e può:
 - a) alienare il bene se economicamente conveniente;
 - b) destinarlo ad uffici o servizi qualora sia di utilità;
 - c) cederlo gratuitamente ad enti di beneficenza, enti pubblici, associazioni senza fini di lucro;
 - d) essere eliminato qualora non utilizzabile.

TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 71

Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 72

Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione Consiliare del 29/11/2006, n° 57 e sue successive modificazioni e/o integrazioni, nonché tutti gli atti e i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

Art. 73

Rinvio a normativa specifica

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applica la specifica normativa locale, regionale e nazionale al momento in vigore.